



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR - Task Force Appalti-Progetti (a cura di)

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Consiglio di Stato, Sez. V, 18/06/2025, n. 5343: Soccorso istruttorio. Requisiti di ordine speciale. Solo se posseduti al momento della domanda di partecipazione. Esclusione legittima in caso di tardività o incompletezza della risposta.

La sentenza in rassegna analizza la portata applicativa del soccorso istruttorio in materia di requisiti speciali di partecipazione. Nella procedura ad evidenza pubblica sottesa al giudizio in esame, diretta all'affidamento con inversione procedimentale di un appalto integrato, il primo in graduatoria non aveva fornito tutta la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di capacità tecnico – professionale dei progettisti, prodotta solo a seguito di ulteriori chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante.

In ragione del ritardo nel deposito della documentazione richiesta, la stazione appaltante aveva escluso l'aggiudicatario dalla gara. L'esclusione veniva impugnata e il relativo gravame accolto, in base alle motivazioni che si vanno a illustrare.

Sulla questione è, preliminarmente opportuno osservare che l'art. 101 del D.Lgs 36/2023 osta a un supplemento procedimentale che consenta di modificare l'offerta dell'operatore economico, in quanto tale eventualità determinerebbe un'alterazione del confronto competitivo.

Tuttavia, il rischio di alterazione della concorrenza non sussiste nelle ipotesi in cui l'operatore economico debba dimostrare l'esistenza dei requisiti speciali, in quanto estranei all'offerta economica, posto che sono diretti esclusivamente a dimostrare il possesso di adeguate capacità tecnico – professionali o economiche. In ragione di quanto sopra, è quindi, sufficiente che i requisiti in oggetto siano posseduti al momento dell'invio della domanda di partecipazione, a nulla rilevando che la relativa dimostrazione venga fornita in un momento successivo.

In tal senso, per il Collegio, risulta irrilevante che l'operatore economico abbia fornito una risposta tardiva alla stazione appaltante, poiché una seconda fase del soccorso istruttorio rappresenta uno sviluppo del tutto fisiologico nell'ambito della cooperazione tra amministrazione e privato, che rappresenta un'attuazione del principio della fiducia di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 36/2023.

Ragionando diversamente, infatti, un operatore economico rischierebbe di essere escluso per una mera irregolarità formale, pur avendo in ipotesi presentato l'offerta migliore.

Il Collegio ha, altresì, chiarito che l'eccezione alla regola esposta è rappresentata dall'ipotesi in cui la tardività o l'incompletezza della risposta dell'impresa in sede di soccorso istruttorio intralcino la procedura di gara.

In definitiva, quindi, il doveroso dialogo tra amministrazione e privato consente l'articolazione bifasica del soccorso istruttorio relativamente ai requisiti speciali di partecipazione, non incidendo tali requisiti sul contenuto dell'offerta.

Link:

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202408945&nomeFile=202505343_11.html&subDir=Provvedimenti